

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE Srl

Il sottoscritto (nome)..... (cognome)..... nato
a..... il residente nel Comune di
Provincia via/piazza n.

In qualità di della DittaCod. Fisc.
.....con sede legale nel Comune di via/piazza
..... n....., partita I.V.A. n..... telefono n
..... e sede operativa nel Comune di
.....via/piazza.....n. telefono n.

Con riferimento alla Procedura per l'aggiudicazione dei servizi di recupero dei rifiuti urbani CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso impianto autorizzato, gara n. 7231690.

ACCETTA

il "PATTO DI INTEGRITA'" in materia di contratti pubblici della Società' Agno Chiampo Ambiente Srl, come di seguito normato:

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della società nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e che deve considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50 del 18.04.2016) al fine di conformare i propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti, che sono espressamente vincolati a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara.
4. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche.

Art. 2 – Obblighi degli Operatori economici nei confronti della Stazione appaltante.

Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
2. dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
3. dichiara altresì di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno (direttamente o tramite terzi) somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
4. dichiara di non avere in corso, né concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. dichiara altresì di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura, volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
6. dichiara che non subappalterà lavorazioni o forniture di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata se non espressamente richieste ad ACA al momento della presentazione dell'offerta, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
7. si impegna a segnalare all'amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
8. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
9. si impegna altresì a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
10. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione o informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'appaltatore oggetto dell'informazione interiettiva successiva, anche una penale nella misura del 5% del valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di Agno Chiampo Ambiente, del relativo importo dalle somme dovute alla società in relazione alla prima erogazione utile.
12. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro, pena l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
13. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento Nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013), e del Codice di Comportamento della società approvato con delibera del C.d.A. del 15 ottobre 2012, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese/società che a qualsiasi titolo collaborano con Agno Chiampo Ambiente s.r.l.;

14. dichiara altresì di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e di tutti gli organismi partecipati per il quale vigono le disposizioni di cui al predetto Codice di Comportamento;
15. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori o subfornitori operanti all'interno del contratto, a evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., dei dipendenti e degli amministratori e a relazionarsi con i dipendenti della società con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
16. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
17. nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti. A tale fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti.

Art. 3 – Obblighi dell'Amministrazione Appaltante.

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., sopra citati.
2. Nessuna sanzione potrà essere stabilita all'impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

Art. 4 – Violazione del Patto di Integrità.

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% calcolata sul valore del contratto a titolo di responsabilità per danno arrecato ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l., impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; si precisa che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs.

- n. 104 del 02.07.2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- c) nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette da Agno Chiampo Ambiente s.r.l., per la durata di cinque anni.
3. In ogni caso all'accertamento della violazione consegue la segnalazione del fatto all'A.N.A.C. e alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Efficacia del Patto di Integrità.

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni o servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato, sia a seguito della gara di evidenza pubblica, sia a seguito di procedura negoziata; l'applicazione delle sanzioni comprende altresì la fase di liquidazione delle somme relative alle prestazioni eseguite dal contraente.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e gli operatori economici concorrenti o contraenti e tra questi ultimi sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 6- Pubblicità del Patto di Integrità.

1. Il presente Patto di Integrità è pubblicato sul sito di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti".

Firma del legale rappresentante:

sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità valido del firmatario. La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi degli artt. 44, 45 e 76 del DPR 445/2000.

.....

Luogo e data:.....